



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE SETTIMIO ZIMARINO"**

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di I Grado

Via del Sole, 6 – 66021 CASALBORDINO (CH)

Tel. 0873-612824

Cod. Mec. CHIC820001 C.F. 92048110693 – E-mail [chic820001@istruzione.it](mailto:chic820001@istruzione.it) – [chic820001@pec.istruzione.it](mailto:chic820001@pec.istruzione.it)  
[www.iczimarino.edu.it](http://www.iczimarino.edu.it)

*Al personale docente e ATA  
Alle famiglie e alunni  
E p.c. al DSGA*

Circolare n 11: vigilanza degli alunni e responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

al fine di garantire la sicurezza ed il benessere di studentesse e studenti e per prevenire situazioni di disagio e pericolo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il dpr 62/2013;

Viste le norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (testo unico 165/2001 – d.lgs 297/94, art. 10; dpr n. 275/99 artt. 3, 4, 8; ccnl 2006/09, ccnl 2016/2018);

Viste le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (codice civile: art. 2047; art 2048 – legge n.312 dell'11/07/80);

Visto il regolamento di istituto pubblicato sul sito web d'istituto;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione

EMANA

la seguente Direttiva sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Accesso ai locali scolastici e disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli.
- 2) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 3) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e al termine delle lezioni dall'aula all'uscita dall'edificio.
- 4) Vigilanza dei collaboratori scolastici.

- 5) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- 6) Vigilanza durante la ricreazione.
- 7) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- 8) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- 9) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".
- 10) Vigilanza nelle entrate posticipate e uscite anticipate
- 11) Vigilanza nell'uso delle attrezzature.
- 12) Scuolabus.

#### **1) ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI**

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici, unitamente al personale di Segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell'intero Istituto dovranno rimanere sempre chiusi al pubblico.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura di tutti i cancelli e degli accessi all'edificio e di garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso/di uscita e le entrate/uscite dedicate.

I cancelli di accesso all'Istituto saranno aperti per consentire l'accesso degli alunni; dopodiché i cancelli saranno richiusi a cura del personale ATA in servizio.

Tutti i cancelli dell'Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita.

L'uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni. Cinque minuti dopo l'orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei cancelli.

Gli utenti esterni devono accedere ai plessi solo dopo aver manifestato la propria presenza tramite il citofono.

Coloro che fruiscono di attività che si svolgono di pomeriggio nei locali scolastici dovranno sempre suonare al citofono e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello alle loro spalle venga correttamente chiuso.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.

Il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza nei giorni e tempi stabiliti, soltanto coloro i quali saranno stati autorizzati; in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

Il personale ATA è tenuto ad indossare il badge di riconoscimento.

## 2) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA/EDUCATIVA

Fa parte degli obblighi di servizio del personale docente ed educativo quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante/educatore si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento ingiustificato.

La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi, la responsabilità degli insegnanti/educatori non è limitata all'attività didattica/educativa in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (singolo alunno, gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi ecc.), per tutta la durata del servizio.

È, inoltre, responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe. Può consentire ad un alunno per volta di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, assicurandosi della presenza al piano del collaboratore scolastico.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Il docente/educatore deve inoltre evitare di allontanare studentesse e studenti dall'aula per motivi disciplinari.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di valida necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli allievi.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'alunno (soprattutto per i più piccoli) si ritenga di dover ricorrere all'ausilio specifico del collaboratore scolastico, il docente dovrà richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

Il docente/educatore, prima di allontanarsi, deve incaricare il collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

L'obbligo di vigilanza, che certo caratterizza la funzione docente, grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL 2006-2009 e successive integrazioni contrattuali, anche sul personale A.T.A.

### **3) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI, DALL'AULA ALL' USCITA DALL'EDIFICIO**

L'entrata degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo autorizzazione della Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio e alla fine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata o all'uscita degli stessi dalle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 (confermato dall'art. 28 del CCNL del 19/04/2018), **i docenti sono tenuti a trovarsi in aula 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni** e ad accompagnare gli alunni sino all'uscita al termine delle lezioni.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che se sia stata accertata l'identità. In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante/il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità.

I genitori o le persone da loro delegate, sono tenuti ad attendere l'uscita dei propri figli all'esterno delle pertinenze della scuola. È consentita l'uscita autonoma degli allievi solo in virtù dell'AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI ex lg n. 172/2017.

In assenza di autorizzazione all'uscita autonoma, nel caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, i docenti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. In caso di ritardo prolungato (almeno 30 minuti dall'orario di uscita) e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari, si procederà ad avvertire le forze dell'ordine preposte: in prima istanza, il personale in servizio contatta l'Ufficio di Polizia Municipale, al quale chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.

Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno entro 30 minuti dal termine delle lezioni per tre volte ravvicinate, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico che provvederà a contattare, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Il richiamo al rispetto della puntualità vale anche per i ritardi in orario di ingresso. Le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane.

#### **4) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente l'area/piano a cui sono assegnati, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente gli spazi del piano di servizio, senza allontanarsi.

In caso di allontanamento per compiti connessi con la funzione (fotocopie...) o emergenze, devono assicurarsi che il piano/area sia presidiato da un collega e, in assenza del collega, devono avvertire tutti i docenti del piano che esso rimane momentaneamente non presidiato. I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

In ogni plesso i collaboratori addetti alle diverse aree devono collocare la propria postazione di vigilanza in modo da poter sempre sorvegliare le porte di ingresso, le uscite di emergenza, balaustre e ringhiere.

#### **5) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza vigilanza.

Solo in casi particolari il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. In ogni caso, i docenti si sposteranno nelle varie aule il più rapidamente possibile, al fine di non far gravare sul personale non docente la sorveglianza di più classi ai piani. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

Durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ogni piano sono tenuti a supportare i docenti, vigilando sulle aule interessate al cambio, ciò al fine di garantire una continua vigilanza sugli alunni.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso ai referenti di plesso e/o ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino all'arrivo della sostituzione.

**Il docente che inizia il servizio durante la mattinata (o al turno pomeridiano) è tenuto ad arrivare davanti alla porta dell'aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione.**

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula ordinatamente e li accompagneranno fino all'uscita dedicata. Si sottolinea che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di altre classi, quando richiesto dall'osservanza delle regole scolastiche e da motivi di sicurezza dovuti a comportamenti non consoni.

## **6) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO**

L'intervallo, durante il quale è senz'altro prevedibile maggiore esuberanza, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una particolare attenzione nella sorveglianza.

I docenti provvederanno alla vigilanza nelle classi e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

Il docente tenuto alla vigilanza è quello in servizio nell'ora che precede l'intervallo (quello che è in servizio quando suona la campanella di inizio ricreazione).

Il docente non deve mai perdere di vista il gruppo classe, che si deve intrattenere compatto, durante la ricreazione, all'interno dell'edificio scolastico oppure nelle pertinenze esterne; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in una situazione meno controllata, possono facilitare il verificarsi di incidenti alle persone, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che vigileranno sugli alunni controllando che non si allontanino.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno sempre seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti la vigilanza dovrà essere particolarmente attenta, ovvero il personale dovrà controllare tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

## **7) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

## **8) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In ogni caso devono essere rispettate le regole previste dai regolamenti.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo e dovrà richiedere l'assistenza da parte di un collaboratore scolastico del piano. In ogni caso gli alunni non dovranno mai essere lasciati soli.

I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze nei servizi intervenendo in caso di comportamenti non corretti.

Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

## **9) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” (nella fattispecie, alunni con disabilità o alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Gli alunni con gesso, stampelle ecc. devono entrare ed uscire dalle lezioni 5 minuti dopo gli altri alunni, accompagnati da un collaboratore scolastico.

All'entrata il genitore/accompagnatore attenderà l'entrata degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell'ingresso, poi consegnerà l'alunno/a alla collaboratrice scolastica che l'accompagnerà in classe, utilizzando l'ascensore se occorresse.

## **10) VIGILANZA NELLE ENTRATE POSTICIPATE e NELLE USCITE ANTICIPATE**

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e sono ammessi alla frequenza delle lezioni, saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre i 3 ritardi) il docente è tenuto ad informare la Dirigenza. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere richiesta per iscritto dal genitore o tramite le funzioni del RE.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il collaboratore scolastico è quindi tenuto ad accompagnare l'alunno dal genitore.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente Scolastica, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

## 11) VIGILANZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e registrare le entrate apponendo la firma nell'apposito registro;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni segnalando eventuali danni /rotture al docente incaricato all'assistenza tecnica (o Animatore digitale);
- controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

## 12) SCUOLABUS

La giurisprudenza degli ultimi anni ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende anche alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.

Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I collaboratori verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti nel cortile della scuola, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisi eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviserà prontamente il Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angelica MARRONE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD  
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate*